

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di febbraio 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - Art. 21 D.L. 78/2010 - Modifiche alle specifiche tecniche.....	3
IVA - Depositi fiscali carburanti - Disposizioni attuative.....	4
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF” e dei dati riguardanti le scelte per la determinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.....	5
IRAP – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2018”.....	5
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2018”.....	5
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”.....	6
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello “770/2018”.....	6
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–ENC”.....	6
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74 - bis.....	6
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–SP”.....	6



Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2018”	7
Dichiarazioni – Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione “730/2018” e al modello di dichiarazione “Redditi 2018 PF.....	7
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli Redditi 2018.....	7
Riscossione – Mod. F24 ELIDE - Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 1, commi da 937 a 941, della n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). ...	7
IMU – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore agricolo professionale (IAP) titolari di trattamento pensionistico agricolo.....	9



Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - Art. 21 D.L. 78/2010 - Modifiche alle specifiche tecniche.

Con Provvedimento 5 febbraio 2018, n. prot. 29190/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agazia delle Entrate il 5 febbraio 2018, l'Agazia delle Entrate ha apportato modifiche alle specifiche tecniche, approvate con i precedenti provvedimenti del 27 marzo 2017, n. 58793 e del 28 ottobre 2016, n. 182070, relative alle modalità di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

Il punto 1.1 del Provvedimento in esame, richiamando la modifica normativa intervenuta con l'art. 1-*ter* del D.L. n. 148/2017, ha disposto che, per le fatture di importo inferiore ad euro 300, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6 del D.P.R. n. 695/1996, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

In particolare, i contribuenti devono trasmettere i seguenti dati del documento riepilogativo:

- il numero e la data del documento;
- la partita IVA del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
- la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta, nonché la tipologia dell'operazione nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Il successivo punto 1.3 del Provvedimento in commento ha precisato che le precedenti disposizioni valgono anche per la comunicazione opzionale delle fatture nonché per l'integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, ai sensi del comma 1 dell'art. 1-*ter* del D.L. n. 148/2017.

Il punto 1.5, conformemente allo Statuto del contribuente, ha fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del Provvedimento esaminato (ovvero al 6 aprile 2018) la scadenza dei termini:

- per gli adempimenti delle comunicazioni di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, per il secondo semestre 2017;
- per gli adempimenti delle comunicazioni opzionali dei dati fatture disciplinare dal Provvedimento del 28 ottobre 2016, n. 182070;
- per le integrazioni delle predette comunicazioni relative al primo semestre 2017.



IVA - Depositi fiscali carburanti - Disposizioni attuative.

Con D.M. 13 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato le modalità attuative della nuova disciplina relativa all'estrazione dei carburanti dai depositi fiscali, introdotta dall'art. 1, commi da 937 a 944, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018).

Innanzitutto, l'art. 2 del Decreto in esame precisa che la nuova normativa si applica alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

I successivi artt. 3 e 4 definiscono, invece, le ipotesi in cui si considerano integrati i criteri di affidabilità che la nuova disciplina richiede in capo a determinati soggetti coinvolti nelle operazioni di immissione in consumo dei carburanti e le modalità in cui gli stessi soggetti sono tenuti a presentare idonea garanzia.

In particolare, l'art. 3, sancisce che i criteri di affidabilità richiesti dalla norma si considerano integrati qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il soggetto è certificato ai sensi della normativa europea (artt. 38 e segg. del regolamento (UE) n. 952/2013);
- il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione in base alla legislazione doganale (art. 90, D.P.R. n. 43/1973) oppure in base alla normativa in materia di accise (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1995).

Il successivo art. 4 stabilisce che la garanzia, nei casi in cui è richiesta, deve essere prestata sotto forma di:

- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale;
- fideiussione bancaria o rilasciata da un'impresa commerciale ritenuta solvibile dall'Amministrazione finanziaria;
- polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

Per i gruppi di società con patrimonio superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere



prestata mediante la diretta assunzione da parte della capogruppo o della controllante dell'obbligo di integrale restituzione della somma da versare all'Amministrazione finanziaria.

In ogni caso, la garanzia deve essere prestata a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per una durata pari a 12 mesi dall'immissione al consumo dal deposito fiscale per l'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 5, indica, infine, le modalità con cui devono essere comunicati al gestore del deposito i dati relativi al versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF” e dei dati riguardanti le scelte per la determinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 38102/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF” da presentare nell'anno 2018 da parte delle persone fisiche, nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.

IRAP – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2018”.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 38127/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2018”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2017.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2018”.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 38149/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 730/2018, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.



Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”.

Con Provvedimento 15 febbraio 2017, n. prot. 38173/2018, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”, da presentare nell’anno 2018 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello “770/2018”.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 38175/2018, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2018, relativo all’anno d’imposta 2017.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–ENC”.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 38221/2018, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–ENC” da presentare da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74 - bis.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 38255/2018, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74–bis concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, da utilizzare a partire dall’anno di imposta 2018.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–SP”.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 38282/2018, pubblicato sul sito *internet*



dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2018–SP” da presentare nell’anno 2018 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2018”.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 38349/2018, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2017”, da presentare nell’anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Dichiarazioni – Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione “730/2018” e al modello di dichiarazione “Redditi 2018 PF.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 38556/2018, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione “730/2018” e al modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF”.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli Redditi 2018.

Con Provvedimento 15 febbraio 2018, n. prot. 39252/2018, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dei parametri e dei relativi controlli di coerenza con i modelli di dichiarazione dei redditi 2018 e le modifiche alla modulistica degli studi di settore.

Riscossione – Mod. F24 ELIDE - Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 1, commi da 937 a 941, della n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Con Risoluzione 20 febbraio 2018, n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 ELIDE” dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’ art. 1,



commi da 937 a 941, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), nel caso della immissione in consumo, dal deposito fiscale in cui erano stati introdotti, di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

In particolare, al fine di cui sopra, è istituito il seguente codice tributo:

- “6044” – denominato “Versamento IVA – Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato – art.1, comma 937, legge n. 205/2017”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;
- nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato unitamente al codice identificativo “64”, da indicare nel campo “*codice identificativo*” del modello di pagamento.

Nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, è indicato:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “**R**”;
- nel campo “*elementi identificativi*”, il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato;
- nel campo “*codice*”, il codice tributo;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno di immissione in consumo dal deposito fiscale o di estrazione dei prodotti dal deposito del destinatario registrato.

Qualora il versamento venga effettuato dal gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato, in qualità di responsabile in solido dell’IVA non versata ai sensi del comma 938 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE” il codice tributo “**6044**” è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, riportando:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;
- nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato,



titolare del conto di addebito, unitamente al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

IMU – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all'imprenditore agricolo professionale (IAP) titolari di trattamento pensionistico agricolo.

Con Risoluzione 28 febbraio 2018, n.1/DF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa riguardante la disciplina agevolativa relativa all'IMU nei confronti dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo.

Preliminarmente l'Agenzia ha ribadito che per godere del trattamento agevolato riservato a CD e IAP occorre verificare la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva previsti dal combinato disposto dell'art. 13 della L. n.201/2011 e dell'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, ovvero:

- il possesso del fondo
- la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
- la qualifica soggettiva di CD o di IAP;
- l'iscrizione nella previdenza agricola.

La Risoluzione ha poi evidenziato come le normative che regolamentano le figure del CD e dello IAP, non richiedono, ai fini del riconoscimento di dette qualifiche e dell'applicazione delle relative agevolazioni, che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.

Inoltre, la legge prevede l'obbligo per i soggetti qualificati come CD o IAP di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, a condizione che detti soggetti svolgano l'attività agricola con abitualità e prevalenza.

La valutazione dell'abitualità e prevalenza va effettuata rispetto ad un'altra attività lavorativa; pertanto, l'obbligo di iscrizione non viene meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico.

Dal quadro normativo brevemente richiamato emerge che la disciplina che regola l'IMU contempla espressamente l'ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l'attività agricola.



Pertanto, conclude l’Agenzia, ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi; e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai medesimi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.

